



AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
DEL COMUNE DI VERONA

EDILIZIA CIMITERIALE

PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DEL CAMPO MILITARE E LA
REALIZZAZIONE DI 24 NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA TERRAGNE DA 6 POSTI,
ALL'INTERNO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI VERONA - LATO '900

PROGETTO ESECUTIVO

SC SCHEMA DI CONTRATTO

CUP: - CIG:

Il Progettista

Arch. Lorenza Santolin
(firmato digitalmente)



Il Direttore dei Lavori

Il Proprietario

Il Direttore Generale dell'AGEC
Ing. Marco Peretti
(firmato digitalmente)

L'impresa

Verona, 16/05/2022

SOMMARIO

CONTRATTO D'APPALTO	3
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	4
ARTICOLO 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEGLI ATTI PREVISTI IN CONTRATTO	6
ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – INDICAZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO RISCOUTERE – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	6
ARTICOLO 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE	8
TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI	8
ARTICOLO 6 - PARTICOLARITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO – PROGRAMMA DEI LAVORI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – PROGRAMMA ESECUTIVO.....	8
ARTICOLO 7 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROROGHE - PENALE PER RITARDO.	9
ARTICOLO 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	11
ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZE ASSICURATIVE E RITENUTE DI LEGGE.....	11
ARTICOLO 10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE SUL LAVORO E SICUREZZA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE.....	11
ARTICOLO 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE DI NATURA GENERALE E SPECIFICI PER IL PRESENTE LAVORO	15
ARTICOLO 12 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE	18
ARTICOLO 13 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI COMPENSATI A CORPO – INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	19
ARTICOLO 14 - PAGAMENTO IN ACCONTO.....	19
ARTICOLO 15 - PAGAMENTO A SALDO	21
ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	22
ARTICOLO 17 - CERTIFICATO DI COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	23
ARTICOLO 18 - GARANZIA	23
ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE E RECESSO	24
ARTICOLO 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO	26
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	27
ARTICOLO 21 – CODICE ETICO AGECE – PRIVACY – MOG 231 – PPCT	27
ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ARBITRALE	28
ARTICOLO 24 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	28

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONE FINALE	28
------------------------------------------------	-----------

CONTRATTO D'APPALTO

AGEC del Comune di Verona - Via E. Noris 1 – Verona, di seguito denominata Stazione Appaltante, (Cod.Fisc. 80028240234 -P.IVA 02769110236) nella persona del _____;

e

Impresa _____, di seguito denominata Appaltatore, con sede legale in _____, Via _____ n. ____ (partita I.V.A./C.F.: _____) legalmente rappresentata dal Sig. _____ in qualità di Procuratore e Rappresentante Legale, (All. _____);

Premesso che

- il presente contratto prevede la sistemazione del Campo Militare e la realizzazione di 24 tombe di famiglia terragne da 6 posti, all'interno del Cimitero Monumentale di Verona – lato '900;
- il progetto esecutivo per l'affidamento di tali lavori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'AGEC nella seduta del _____, con delibera n. _____;
- con determina a contrarre n. _____ del ____/____/____ AGEC ha deciso di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3 del D.L. 76/2020, alla procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori come sopra specificati;
- con prot. n. _____ del _____ AGEC dava corso alla procedura negoziata con un importo complessivo stimato in € _____ oltre IVA;
- _____ presentava la miglior offerta per con ribasso percentuale del _____%;
- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ è stata approvata l'aggiudicazione a _____;
- con nota prot. n. _____ del ____/____/____, AGEC comunicava a _____ l'aggiudicazione;
- in data _____ è decorso il termine dilatorio (35 giorni) di sospensione della stipula del contratto, come previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- AGEC procedeva quindi nella verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 per _____, come da nota interna della Sezione Gare Appalti Acquisti prot. n. _____ del ____/____/____;

tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante del presente contratto

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto i lavori per la sistemazione del Campo Militare e la realizzazione di 24 tombe di famiglia terragne da 6 posti, all'interno del Cimitero Monumentale di Verona – lato '900.
2. L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguire i suddetti lavori nel rispetto delle disposizioni del presente contratto, degli atti e dei documenti allegati o richiamati, della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 – all. F nelle parti non abrogate, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 50/2016, del DPR 207/2010 nelle parti non abrogate, del Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145 nelle parti non abrogate e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici nonché in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri.
3. L'Appaltatore dà atto, come da dichiarazione presentata in sede di gara, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli elaborati progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione degli stessi.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono parte integrante dello stesso, oltre al Capitolato Generale d'Appalto, Decreto Ministero dei lavori Pubblici n.145/2000 nelle parti non abrogate, in quanto non derogato da diverse disposizioni contenute nel presente contratto, l'invito e le norme di gara consultabili e scaricabili nella piattaforma SINTEL ove è stata esperita la procedura negoziata telematica ID _____ e la documentazione tecnica, già nella disponibilità dell'Appaltatore avendo avuto accesso, in sede di partecipazione alla gara, al servizio FTP e al link per consultarla e scaricarla come indicato nella lettera di invito, e precisamente:
 - RG - Relazione Generale (All. ____);
 - DF - Documentazione Fotografica (All. ____);
 - RI-S - Relazione Illustrativa Strutture (All. ____);
 - CE-S - Calcoli Esecutivi Strutture (All. ____);
 - RGeo - Relazione Geologica, Geotecnica, Idrogeologica, Sismica, Gestione terre e rocce da scavo, Compatibilità idraulica (All. ____);
 - EPU - Elenco Prezzi Unitari (All. ____);
 - PMO - Piano Manutenzione dell'Opera (All. ____);
 - FO - Fascicolo dell'Opera (All. ____);
 - PSC - Piano di sicurezza e coordinamento (All. ____);
 - CSA - Capitolato Speciale d'Appalto (All. ____).

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI:

- DA01 - Estratti catastale e piano degli interventi (All. __);
- DA02 - Piante e prospetti stato di fatto e di progetto, render e fotoinserimento (All. __);
- DA03 - 17 tombe - Pianta quota +1,00 m, pianta quota -2,60 m, sezioni e prospetti (All. __);
- DA04 - 7 tombe - Pianta quota +1,00 m, pianta quota -2,60 m, sezioni e prospetti (All. __);
- DA05 - 17 tombe - Pianta quota -2,60 m, pianta quota +1,00 m, sezioni e particolari (All. __);
- DA06 - 7 tombe - Pianta quota -2,60 m, pianta quota +1,00 m, sezioni e particolari (All. __);
- DA07 - Schema acque meteoriche, elettrico (All. __).

ELABORATI GRAFICI STRUTTURE:

- DS01 - 24 Tombe di famiglia da 6 posti - Pianta delle fondazioni e della soletta di copertura e sezioni (All. __);
- DS02 - 24 Tombe di famiglia da 6 posti - Sezioni e particolari (All. __);
- DS03 – Plinto di fondazione palo bandiera – Carpenteria e dettagli costruttivi.

ELABORATI GRAFICI SICUREZZA:

- PSC01 - Layout di cantiere (All. __).

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti in allegato:

- DOCUMENTO OFFERTA (All. __);
 - ATTESTAZIONE SOA (All. __);
 - DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO (DGUE) (All. __);
 - CAUZIONE DEFINITIVA (All. __);
 - POLIZZA RC (All. __);
 - DICHIARAZIONE SEDE OPERATIVA (All. __);
 - DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' (All. __);
 - PATTO D'INTEGRITA' (All. __);
 - CLAUSOLE VESSATORIE (All. __);
 - F23 IMPOSTA BOLLO (All. __).
2. Fa inoltre parte del contratto il Piano Operativo di Sicurezza (POS) – di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto – relativo alle scelte autonome dell'Appaltatore nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementare ai piani di sicurezza della Stazione Appaltante (All. __).
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
- D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
 - D.P.R. 207/2010: - Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per gli articoli ancora vigenti;
 - D. Lgs. 81/2008, con i relativi allegati.

4. Si dà atto che l'Appaltatore in ottemperanza a quanto previsto al successivo articolo 9 del presente documento, ha prodotto le seguenti polizze a garanzia di quanto previsto nel presente contratto:

- Garanzia definitiva come previsto all'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza assicurativa della _____ Assicurazioni rilasciata dalla _____, n. _____ di Euro _____ (All.____);
- Polizza di cui all'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, della _____ Assicurazioni dalla _____ agenzia di _____, n. _____ (All.____), che copre tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e tutti i danni subiti alla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza è stata stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e copre i danni di esecuzione (CAR) per un importo pari a complessivi € 600.000,00 (seicentomila/00), di cui € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per opere, € 50.000,00 (cinquantamila/00) per danni ad opere preesistenti e € 50.000,00 (cinquantamila/00) per demolizioni e sgomberi. Tale polizza assicura inoltre contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso della esecuzione dei lavori, ivi compresi la Stazione Appaltante e i dipendenti dello stesso nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti. Il massimale in questo caso deve essere almeno pari a € 500.000,00 annuo e per sinistro e per danni a persone e/o cose.

ARTICOLO 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEGLI ATTI PREVISTI IN CONTRATTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione del contratto e degli atti previsti in contratto è disciplinata dagli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile, capo IV, tenendo conto delle finalità perseguite con la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto e delle regole di buona tecnica esecutiva.
3. Nel caso di disposizioni tra loro contrastanti di un medesimo atto contrattuale, l'Appaltatore ne deve dare immediata segnalazione alla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso. Analogamente, nel caso di disposizioni tra loro contrastanti di diversi atti contrattuali, l'Appaltatore dovrà darne segnalazione alla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – INDICAZIONE DEI SOGGETTI CHE POSSONO RISCOUTERE – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Come risulta dall'offerta prodotta in sede di gara (All.____), l'Appaltatore ha offerto un ribasso del _____% sull'importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza, posto a base di gara. Pertanto, l'importo dell'affidamento risulta pari a complessivi € _____ oltre IVA, di cui € _____ oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori secondo i documenti e gli elaborati tecnici che sono allegati al presente contratto.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera dddd) del D.Lgs. 50/2016 ed art. 59 punto 5-bis), secondo capoverso, per cui il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
4. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, comunicando ad AGECE gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge sopracitata (All. _____).
5. Sono parimenti tenuti all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 tutti i sub contraenti i cui relativi contratti dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della medesima legge. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
6. I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura dell'Appaltatore, completa dei codici CUP e CIG. La data della fattura non dovrà essere antecedente alla data del certificato di pagamento. Ai fini Iva, qualora le prestazioni fatturate non rientrino nella disciplina delle reverse charge ex art. 17 D.P.R. 633/1972, dovranno essere assoggettate a split payment e dovranno riportare la descrizione "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" o dicitura similare. Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo, si rimanda agli artt. 14 e 15 del presente contratto.
7. Qualunque variazione alle indicazioni previste dai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante. In difetto di tale comunicazione, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione medesima per pagamenti effettuati a favore di persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
9. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
10. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

11. Fermo restando quanto sopra riportato, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
12. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 11, del presente articolo, in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 8, del presente articolo, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore elegge domicilio presso la sua sede legale, in _____, Via _____ n. _____, PEC _____
2. Tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendenti dall'esecuzione del contratto si intendono ritualmente effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo _____.
3. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato deve essere conferito mediante atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa comunicazione.
4. Qualunque variazione alle indicazioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento (R.U.P) e al Direttore dei Lavori (D.L.); in difetto, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6 - PARTICOLARITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO – PROGRAMMA DEI LAVORI, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – PROGRAMMA ESECUTIVO.

1. Fermo restando che l'Appaltatore avrà adempiuto ai propri obblighi quando le opere compiute saranno consegnate perfettamente finite a regola d'arte, utilizzabili e collaudate, nulla escluso, alla Stazione Appaltante, si

stabilisce che, nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà tenere nel debito conto che le opere oggetto dell'appalto, relative all'intervento per la sistemazione del Campo Militare e la realizzazione di 24 tombe di famiglia terragne da 6 posti, saranno inserite all'interno del Cimitero Monumentale di Verona, lato '900, luogo giornalmente frequentato da persone. Pertanto si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire sicurezza ed igiene per i fruitori del cimitero, arrecando il minimo disturbo. È obbligo dell'Appaltatore concordare preventivamente tutte le fasi operative di ogni lavorazione con la D.L., con il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva per poter eseguire tutte le lavorazioni garantendo la sicurezza dei lavoratori. In merito alla problematica sanitaria da Covid – 19, le misure e i costi per contrastare l'epidemia saranno riconosciuti e adottati così come indicato dalle ordinanze emanate dal Ministero della Salute.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- a) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) eventuali proposte integrative dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento o dei piani generale di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
- b) presentare, un programma esecutivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 comma 10 DPR 207/2010, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa: il periodo d'esecuzione; dell'ammontare presunto, parziale e progressivo; dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, inoltre, deve essere coerente con i tempi contrattuali d'ultimazione e deve essere approvato dalla DL.

ARTICOLO 7 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROROGHE - PENALE PER RITARDO.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. In accordo con il RUP sarà altresì possibile iniziare i lavori prima della firma del contratto ai sensi dell'articolo dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale costo aggiuntivo per l'indizione di una nuova procedura di aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. Il termine utile per dare completamente ultimati tutti i lavori ed usufruibili le opere, compresi accessori e pertinenze, sarà di giorni 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui al comma 1.
4. È fatto obbligo all'Appaltatore di effettuare la consegna parziale dell'opera ultimata quando la Stazione Appaltante ne faccia esplicita richiesta, senza che l'Appaltatore possa richiedere maggiori oneri o declinare responsabilità di qualsiasi tipo.
5. Il termine di cui al precedente comma 3 del presente articolo, si intende tassativo, per cui anche il Programma esecutivo presentato dall'Impresa ai sensi del comma 10 dell'articolo 43 del DPR 207/2010 non potrà prevedere termini superiori.
6. Il tempo utile sopra indicato, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di Legge è comprensivo, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
7. Nel tempo utile di 180 (centottanta) giorni, sopra indicato, è stato già tenuto conto di 30 (trenta) giornate di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
8. Eventuali proroghe saranno disciplinate come previsto all'articolo 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
9. Viene stabilito, in caso di ritardo dell'ultimazione dei lavori, una penale pecuniaria giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
10. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 9 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi di cui al comma 2;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
11. La penale irrogata ai sensi del comma 10, lettera a) del comma precedente, è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 6.
12. La penale di cui al comma 10, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 10, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
13. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
14. Se in corso d'opera, la stima dell'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 9 e 10, del presente articolo, comportasse il superamento del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 19 del presente contratto, in materia di risoluzione del contratto, al quale si rinvia integralmente.

15. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto e dei crediti sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZE ASSICURATIVE E RITENUTE DI LEGGE

1. L'appaltatore ha presentato, prima della stipula del contratto:

- a) "garanzia definitiva" nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- b) la polizza di cui all'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

come meglio indicato nel precedente articolo 2 comma 4 del presente documento.

- 2. L'efficacia della garanzia di cui alle polizze sopra citate dovrà permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, così come previsto dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
- 3. Successivamente alla emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione l'Appaltatore dovrà produrre polizza fideiussoria di importo pari alla rata a saldo ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, di cui all'articolo 15, comma 5 del presente contratto.
- 4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, essendo previste delle lavorazioni in garanzia, la polizza di cui al comma 1, lettera b) del presente contratto, prevede, con decorrenza dalla perdita di efficacia della copertura assicurativa di cui al comma 1, lettera b), la copertura delle opere in garanzia di cui all'articolo 18 del presente contratto, per un importo assicurato pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).
- 5. Qualora la Stazione Appaltante non provveda all'effettuazione delle operazioni di collaudo secondo le vigenti disposizioni, sempre che il ritardo non sia in alcun modo imputabile all'Impresa, questa ha il diritto allo svincolo della cauzione e di tutte le altre ritenute di legge, ai sensi delle vigenti norme.

ARTICOLO 10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE SUL LAVORO E SICUREZZA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

- 1. L'Appaltatore è unico responsabile, sotto tutti gli aspetti, penali, amministrativi, civili, della gestione del cantiere, dell'esecuzione dei lavori, delle successive opere eseguite, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni a lui affidate, restando esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
- 2. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento approvato con decreto del Ministero LL.PP. n.145/2000, l'Appaltatore è obbligato a garantire una regolare gestione del cantiere e dei lavori direttamente e tramite un Direttore Tecnico, nonché a garantire la quotidiana presenza in cantiere di un capo cantiere.

3. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere laureato/diplomato in funzione della natura e dell'importanza dei lavori oggetto d'intervento. Nel caso in cui la natura e/o le dimensioni del lavoro e/o la presenza di ditte subappaltatrici richiedano più tecnici in rappresentanza dell'Impresa, questa avrà comunque l'obbligo di designare un Direttore di Cantiere quale unico responsabile.
4. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, il personale tecnico e il Capo cantiere designato dall'Appaltatore e pertanto lo stesso avrà l'obbligo di allontanarli dal cantiere e sostituirli con altri di gradimento della Stazione Appaltante.
5. Premesso quanto sopra, si richiamano con valenza contrattuale, per quanto applicabile, tutte le norme vigenti circa la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro tra le quali si ricordano le seguenti, a titolo esemplificativo: il Codice Civile; l'articolo 64 del D.P.R. 20/3/1956 n.320; D.P.R. 20/3/1956 n.321; D.M. del Lavoro e Previdenza Sociale 10/05/1988 n.347; D.M. 13/7/1990 n.442; Legge 30/07/1990 n.212; Legge 19/2/1992 n.142; Legge 27/3/1992 n.257 e s.m.i.; D.M. Lavoro 22/5/1992 n.466; D.Lgs. 04/09/2002 n.262; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..
6. A sanzione di eventuali inadempienze dell'Appaltatore a quanto stabilito dalle norme, qualora il Coordinatore per la sicurezza (CSE) e/o il Direttore Lavori (DL) rilevassero situazioni di pericolosità in cantiere, testimoniate anche con foto (qualora fossero ritratti anche dei lavoratori, saranno utilizzate nel rispetto della Privacy), si stabilisce la sospensione dei lavori, previa diffida in danno dell'Appaltatore, con decorrenza comunque del tempo utile contrattuale e quindi senza proroga finale al termine fissato per l'ultimazione dei lavori. Si prevede, oltre ai contenuti disposti dalla normativa statale, l'applicazione integrale dei C.C.N.L. e territoriali.
7. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
8. Entro gli stessi termini di cui al comma 7 del presente articolo, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del proprio Medico Competente (MC) di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b) il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere (POS)
9. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, devono essere assolti:
- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato, nonché dai subappaltatori;
 - b) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
10. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
11. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
12. La Stazione Appaltante riterrà grave inadempienza e motivo sufficiente per procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore l'inosservanza delle normative citate nel presente articolo o comunque situazioni di pericolosità del cantiere, sia per gli operatori sia per terzi, indipendentemente dall'effettivo verificarsi d'infortuni e/o incidenti e/o danni.
13. In particolare, con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore ha l'obbligo di dare attuazione oltre alle indicazioni contenute nei documenti allegati al contratto ed a tutte le richieste del Coordinatore per la Sicurezza, agli obblighi sotto riportati, ferma restando la sua completa responsabilità in caso d'inadempimento:
- a) richiedere tempestivamente, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), chiarimenti in merito al piano di sicurezza (PSC) qualora avesse dubbi;
 - b) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) eventuali proposte di modifica o integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano generale di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
 - c) redigere e consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) gli aggiornamenti del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, in quanto tale piano operativo di sicurezza è complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ovvero del piano generale di sicurezza;
 - d) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminate dal documento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., dal piano di sicurezza e secondo le indicazioni del Medico Competente;

- e) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
 - f) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (ad esempio: uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
 - g) assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, anche con riferimento ai depositi di materiale ed indipendentemente da carente previsione del piano di sicurezza;
 - h) organizzare una squadra di pronto intervento preposta al servizio antincendio del cantiere provvedendo alla fornitura e posa di mezzi di estinzione portatili ai fini della protezione e sorveglianza del cantiere;
 - i) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza e degli Organi di Vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza (PSC), compresi gli eventuali aggiornamenti e copia del libro unico con relativa lista dei dipendenti delle varie imprese presenti nel cantiere nonché esporre su apposita bacheca copia della notifica preliminare. Rimane ferma la facoltà da parte della D.L. e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, di richiedere all'Appaltatore copia dei documenti d'identità dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
 - j) comunicare anticipatamente alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza, anche in presenza di sub-affidamenti non qualificabili subappalti ai sensi dell'articolo 105, comma 2, quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, i nominativi ed i dati tecnici (attrezzature, personale, assicurazioni previdenziali, registro infortuni, medico competente, vaccinazioni, ecc.) delle ditte ovvero dei fornitori ovvero dei lavoratori autonomi presenti in cantiere, pur in assenza di obbligo di autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - k) fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo, con particolare riferimento alle informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese nonché le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
 - l) almeno 15 giorni (art. 101, comma 3 del D.Lgs. 81/2008) prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, ciascuna Impresa esecutrice, tramite l'impresa appaltatrice, deve trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva (CSE).
14. L'Appaltatore dovrà inoltre informare il Coordinatore per la Sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi.
15. La Stazione Appaltante potrà disporre l'allontanamento, su proposta del Coordinatore per la sicurezza e/o del Direttore Lavori, di subappaltatori o fornitori, ovvero di lavoratori autonomi, in caso di mancata ottemperanza a norme di sicurezza da parte dei medesimi, come previsto all'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008.

16. Il Direttore Tecnico di cantiere e l'Appaltatore sono in ogni caso responsabili dei danni diretti ed indiretti cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
17. Nello svolgere tali obblighi il Direttore Tecnico di cantiere e l'Appaltatore devono instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tenendo comunque informato il Direttore Lavori se diverso dal Coordinatore della sicurezza.

ARTICOLO 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE DI NATURA GENERALE E SPECIFICI PER IL PRESENTE LAVORO

1. Si stabiliscono a completo carico dell'Appaltatore, e sotto sua responsabilità, i seguenti oneri ed obblighi specifici:
 - a) disporre di personale tecnico, manovalanza, attrezzi, strumenti e quant'altro necessario per l'esecuzione delle opere previste nel presente contratto (per le parti non indicate subappaltabili nell'offerta) nonché per i rilievi, prove (anche distruttive), ripristini, misurazioni, verifiche di ogni tipo, contabilizzazione e collaudo dei lavori;
 - b) la custodia in cantiere del Giornale dei Lavori, fornendo l'indicazione giornaliera dei lavori eseguiti, delle maestranze impiegate, comprese le condizioni climatiche, le temperature minime-massime e di ogni altro evento che abbia rilevanza ai fini dell'appalto. Il giornale dei lavori, ai sensi dell'articolo 182 DPR 207/2010, dovrà comunque essere sempre disponibile per i tecnici della Direzione Lavori per i controlli e per le annotazioni di propria competenza;
 - c) le spese di bollo e di registrazione in caso d'uso del contratto e del registro di contabilità;
 - d) la messa a disposizione della Direzione dei Lavori di un locale ad uso ufficio;
 - e) lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla Direzione dei Lavori e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;
 - f) produrre tutti i modelli e campioni di lavorazioni dei materiali che dovessero essere necessari;
 - g) provvedere a tutte le pratiche necessarie all'ottenimento dei necessari eventuali permessi (es. occupazione suolo pubblico), ed al pagamento di tutti gli oneri connessi;
 - h) lo spostamento e riposizionamento degli arredi urbani ed attrezzature fisse e/o mobili presenti, nell'area oggetto d'intervento, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il danneggiamento degli stessi nel pieno rispetto della sicurezza dei lavoratori e/o utenti presenti;
 - i) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, alle persone addette o comunque autorizzate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dalla Stazione Appaltante;
 - j) il provvedere a tutte le occupazioni che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la scarica dei materiali (compreso l'onere del trasporto e dello

smaltimento dei rifiuti in discariche autorizzate anche nel caso in cui i rifiuti fossero classificati come speciali o pericolosi), per cave di prestito e per tutto quanto sia necessario all'esecuzione dei lavori;

- k) il provvedere al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti. I danni che per qualsiasi motivo fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. Analogamente saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore i danni derivanti da furti, anche con scasso;
- l) il consentire l'uso anticipato di quella parte di opere e/o edifici eventualmente già ultimati prima della scadenza del tempo contrattuale, previa stesura di apposito verbale di consistenza;
- m) la conservazione e consegna alla Stazione Appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;
- n) la predisposizione ed esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza (comunque conforme allo schema consegnato), recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartellone dovrà essere collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico. Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti all'esposizione in esterno.
- o) rendere agibile l'area di cantiere con tutte le operazioni necessarie come: prelievo di trovanti e radici e quant'altro presente compreso l'onere dello smaltimento in discariche autorizzate a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali ordigni bellici, rifiuti di vario genere ecc.;
- p) l'allestimento del cantiere (cartelli, indicatori, segnali notturni, ecc) dovrà rispondere alle fasi esecutive ed alle impostazioni previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e le relative tavole grafiche e comunque alle integrazioni condivise con la D.L. al fine di garantire la massima sicurezza anche per le persone che inevitabilmente gravitano attorno al cantiere;
- q) i materiali e le forniture da impiegare nei lavori da eseguire dovranno essere di ottima qualità, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano espressamente le norme UNI, CNR, CEI e altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione e quanto previsto da DM 11/10/2017 in materia di "Criteri Ambientali Minimi" (CAM);
- r) di impegnarsi, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere;
- s) tutti gli adempimenti imposti dalla norma in materia ambientale (D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152), la gestione delle terre e rocce da scavo, riferimento alla normativa del D.P.R 13 giugno 2017. N.120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con modificazioni, della legge 11 novembre 2017, n. 164" e la relativa gestione dei rifiuti, derivanti dall'applicazione dell'articolo 186 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia

ambientale” e s.m.i., dall'articolo 17 della L.RV n. 20 del 16/08/07, sono completamente a carico dell'Appaltatore;

- t) l'eventuale accatastamento in luogo idoneo del terreno e della ghiaia escavati durante le lavorazioni in cantiere per i necessari rinterri nell'area oggetto d'intervento secondo le indicazioni della D.L.. Per il rimanente materiale di risulta degli scavi si stabilisce contrattualmente che dovrà essere conferito in discarica inerti autorizzata. Di tale conferimento dovrà essere prodotta idonea documentazione dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. Ogni rifiuto deve essere identificato tramite opportuno codice CER, in modo da essere indirizzato presso il centro di smaltimento e recupero idoneo;
 - u) gli eventuali oneri di redazione e rilascio della documentazione necessaria per la messa in esercizio ed omologazione degli impianti elettrici di messa a terra, da consegnare alla DL.
2. L'Appaltatore, con la firma del contratto di appalto, assume la veste di costruttore, con le conseguenti responsabilità anche ai fini urbanistici ed edilizi. L'Appaltatore dovrà comunque farsi parte diligente per la presentazione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa inerente al presente lavoro presso gli Enti competenti nonché per gli eventuali successivi aggiornamenti.
 3. Viene contrattualmente stabilito che anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, indipendentemente dai motivi che le hanno determinate e indipendentemente dalla loro durata, l'Appaltatore è comunque tenuto alla custodia del cantiere, anche adottando particolari cautele specifiche per la situazione di attesa, al fine di evitare che nel periodo di sospensione si possano verificare situazioni di pericolo o danni ai lavori o a terzi. Si evidenzia a tal proposito che il cantiere è collocato all'interno del Cimitero Monumentale, luogo aperto al pubblico, frequentato dalla cittadinanza.
 4. In particolare l'Appaltatore è responsabile anche per eventuali furti e/o danneggiamenti che dovessero verificarsi per effetto di carenza dei necessari accorgimenti di prevenzione. A tal proposito si precisa che la Direzione dei Lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio e salve in ogni caso le responsabilità dell'Appaltatore, la rimozione di attrezzature in particolari periodi dell'anno, come ad esempio durante le ferie estive o durante la festività dei defunti. Attivare la custodia e tutela dei cantieri, adottando particolari cautele per situazioni specifiche.
 5. L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o regolamenti o direttive impartite dal Direttore Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti a beni o personale della Stazione Appaltante o di terzi, con esonero della Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità.
 6. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei singoli prezzi unitari e pertanto non può sussistere alcun diritto per l'Appaltatore a chiedere maggiori compensi, rimborsi o indennizzi per le cause sopra espresse.
 7. Qualora l'Appaltatore non ottemperi entro i tempi prescritti dalla Direzione dei Lavori alle istruzioni e agli ordini impartiti, la Direzione dei Lavori potrà far eseguire da altra Impresa di fiducia quanto omissso dall'Appaltatore,

soprattutto nel caso in cui vi siano situazioni di pericolo, di urgenza o di grave necessità. L'addebito della spesa relativa sarà posto a carico dell'Appaltatore inadempiente.

8. L'Appaltatore, deve ottemperare agli obblighi di assistenza all'organo di collaudo previsti dall'articolo 224 del D.P.R. 207/2010. Deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita, degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Sono inoltre a suo carico le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle eventuali mancanze riscontrate in sede di collaudo oppure per le ulteriori operazioni di collaudo che si rendessero necessarie per le mancanze o i difetti riscontrati. Tali spese sono da prelevare dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
9. Ogni ritardo nell'esecuzione dei lavori è soggetto a penale ai sensi dell'art. 7 del presente contratto.
10. L'Appaltatore non dovrà assolutamente prendere ordini da terzi per nessun motivo, ma solo ed esclusivamente dalla Stazione Appaltante e dal D.L. La Stazione Appaltante non liquiderà lavori e/o prestazioni in genere se non espressamente richieste dall'ufficio D.L.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

1. La possibilità di introdurre varianti in corso d'opera, all'atto esecutivo, è disciplinata dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016. Spetta alla direzione lavori, accertata la sussistenza delle condizioni tutte previste dalla predetta disposizione normativa, proporre al RUP, con apposita relazione motivata, l'approvazione di una perizia suppletiva e/o di variante. La stazione appaltante, sulla base delle valutazioni espresse a riguardo dal RUP, provvederà alla successiva approvazione della predetta perizia.
2. Non possono essere introdotte, nel rispetto dei principi "di concorrenza e di parità di condizioni", variazioni di carattere "sostanziale" cioè variazioni, rispetto alle previsioni del progetto approvato, tali da poter influire, se fossero state conosciute, sulle offerte presentate dagli altri concorrenti in sede di gara o da consentire la presentazione di offerte anche da parte di altri operatori economici;
3. Nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle ulteriori opere alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante e/o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione dell'appaltatore. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D. lgs. 50/2016 dei contratti. La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato

all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale, in tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.

4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC con i relativi costi non assoggettati a ribasso.

ARTICOLO 13 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI COMPENSATI A CORPO – INVARIABILITÀ DEI PREZZI.

1. Come già stabilito nell'articolo 4, comma 3, del presente contratto i lavori saranno compensati **a corpo** (art. 3 D.Lgs. 50/2016, punto dddd ed art 59 punto 5bis). Gli oneri per la sicurezza, verranno compensati, senza applicazione del ribasso d'asta.
2. Il prezzo complessivo **a corpo** derivante dal ribasso offerto comprende pertanto ogni fornitura e lavorazione per dare le opere complete, perfettamente usufruibili ed eseguite a regola d'arte compreso tutto quanto necessario ed utile per il buon funzionamento di ogni loro parte senza che l'Appaltatore possa pretendere sovrapprezzi o indennità per eventuali sfavorevoli circostanze o sottovalutazione dei lavori, nulla escluso.
3. Il prezzo complessivo offerto comprende quindi anche tutte le prestazioni assistenza tecnica, di redazione dei disegni costruttivi di cantiere, di esecuzione, di prove verifiche e collaudi, nonché svolgimento di pratiche amministrative.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 in deroga all'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, esclusivamente in caso di variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1 lettera b) del D.L. 27 gennaio 2022, n.4.

ARTICOLO 14 - PAGAMENTO IN ACCONTO

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, secondo le seguenti modalità: ogni qualvolta il suo credito netto (al netto quindi anche delle prescritte ritenute di legge) non sia inferiore alla cifra di €100.000,00 (centomila/00).
2. Ai fini della contabilizzazione dei lavori, si richiama quanto previsto dal precedente art. 13 ed è comunque subordinata all'acquisizione da parte del Direttore dei Lavori di tutta la documentazione tecnica necessaria.
3. L'Appaltatore ha in ogni caso l'obbligo di cooperare con la Direzione Lavori per eventuali adempimenti connessi all'erogazione di finanziamenti assicurati da terzi soggetti pubblici o privati, fornendo la necessaria assistenza per la redazione di quadri di spesa, relazioni economico-finanziarie ecc.
4. Ai sensi dell'art. 30 comma 5bis, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) La DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento lavori (SAL), ai sensi dell'articolo 194 del DPR 207/2010;
 - b) Il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del DPR 207/2010, con l'indicazione della data d'emissione dello stato di avanzamento lavori. Sul certificato è operata la ritenuta per la compensazione sull'anticipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del presente contratto.
6. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 9, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, fatturato a norma di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura dell'Appaltatore. L'emissione della fattura non dovrà avvenire in data antecedente l'emissione del certificato di pagamento. La fattura dovrà riportare i medesimi importi indicati nel certificato di pagamento, i codici CUP e CIG.
 7. In deroga alla previsione del comma 1 del presente contratto, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00% (cinque/00 per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 15 del presente contratto. Per importo contrattuale s'intende l'importo originario del contratto eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
 8. Qualora i lavori, per causa non imputabile all'Appaltatore, si trovassero in regime di sospensione, si potrà derogare dal limite d'importo di cui al primo comma del presente articolo e pertanto potranno essere emessi certificati di pagamento per somme inferiori previsti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 7 sempre del presente articolo.
 9. L'emissione dei certificati di pagamento delle rate d'acconto è comunque, subordinata:
 - all'acquisizione da parte della Direzione Lavori delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dei lavori svolti dai subappaltatori, che dovranno riportare i codici CUP e CIG, con esplicitamente citata la quota parte di oneri per la sicurezza, di tutta la documentazione tecnica attestante i requisiti delle apparecchiature e/o materiali installati prescritti nella documentazione di progetto e dalla normativa vigente in materia (n.3 copie originali delle dichiarazioni di conformità del materiale da parte del fornitore e dell'installatore, n.3 copie dei certificati relative alle prove di laboratorio, n.3 copie dei certificati di omologazione con validità in corso, ecc.);
 - all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge 98/2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - agli adempimenti di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratto di cui allo stesso articolo;

- all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente articolo 4 comma 4 e 5 del presente contratto, in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - ai sensi dell'articolo 48 bis del DPR 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286/2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18/01/2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio.
10. In caso di ritardi del pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dal certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, come previsto dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, in caso di acquisizione di DURC irregolare nei confronti dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, si applica l'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
11. Qualora, per qualsiasi motivo o circostanza comunque imputabile alla Stazione Appaltante, si verificassero ritardi nella compilazione degli stati d'avanzamento e/o nell'emissione dei certificati di pagamento e/o nell'emissione dei mandati di pagamento, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, come di seguito previsto:
- a) qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi del precedente comma 6, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.
 - b) qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
 - c) qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 15 del presente contratto, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
12. Il saggio degli interessi di mora previsto dal comma 11 del presente articolo, è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTO A SALDO

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata

di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione finale riservata.
3. Il certificato relativo alla rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 14, comma 4 del presente documento, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata, dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di fattura dell'Appaltatore.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria come previsto dal precedente art. 9, comma 3, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) importo garantito pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data d'erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 14, commi 9.
9. Qualora, per qualsiasi motivo o circostanza comunque imputabile alla Stazione Appaltante, si verificasse ritardo nell'emissione del certificato di pagamento, si applica quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 11.

ARTICOLO 16 - AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO, DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 D.lgs. 50/2016.
2. All'atto dell'offerta l'Appaltatore ha indicato i lavori che intende subappaltare e in tal senso l'Appaltatore si è espresso nella Parte II lett. D del DGUE (All.3)

3. Salvo quanto previsto dell'art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i.
4. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

ARTICOLO 17 - CERTIFICATO DI COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.
2. Il Direttore dei Lavori ed il collaudatore potranno far eseguire tutte le verifiche, prove, misurazioni, saggi, ecc. che riterranno opportuno, testimoniate anche con foto (qualora fossero ritratti anche dei lavoratori, saranno utilizzate nel rispetto della Privacy), pure avvalendosi di altre ditte o collaboratori e l'Impresa dovrà prestare la massima collaborazione fornendo manodopera, assistenza tecnica, materiale di consumo, ponteggi, puntellazioni, strumenti e quant'altro occorra, senza che perciò si possa richiedere alcun compenso né rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
3. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere ad eventuali ripristini e/o sostituzioni che si rendessero necessari dopo le indagini effettuate nonché dovrà eseguire eventuali riparazioni o sostituzioni ordinate dal Direttore Lavori in sede di emissione del certificato senza alcun diritto a compenso o a rimborso delle spese sostenute.
4. S'intende che, nonostante l'esito favorevole degli atti del certificato di regolare esecuzione, o del certificato di collaudo, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e fino al termine del periodo di garanzia.
5. È inoltre posto a carico dell'Appaltatore ogni onere di assistenza con mezzi d'opera e/o maestranze per collaudi tecnici (statico, ecc.) che comunque fossero necessari in corso d'opera o a lavori ultimati, esclusi solamente gli onorari dei professionisti nominati dalla Stazione Appaltante.
6. L'accertamento dei lavori eseguiti, per ciascun intervento, potrà essere effettuato anche per tempi successivi in base alle necessità tecniche dei lavori.

ARTICOLO 18 - GARANZIA

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del presente contratto, l'Appaltatore è obbligato a garantire tutti i materiali, le lavorazioni eseguite e quant'altro oggetto del contratto d'appalto, per un periodo di due anni dalla data in cui il collaudo tecnico-amministrativo ovvero il certificato di regolare esecuzione, diventano definitivi.
2. È stabilito che l'Impresa Appaltatrice è tuttavia obbligata a garantire per un periodo di dieci anni tutte quelle opere, lavorazioni o materiali che, se difettosi, possono comportare pericolo di rovina totale o parziale dei lavori

oggetto del contratto o comunque pregiudizio alla funzione cui sono destinati, anche se staticamente non rilevanti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si intendono pertanto coperti da garanzia decennale, oltre che le parti statiche, le seguenti opere:

- fognature;
- Tubazioni per reti di E.E. e di adduzione acqua;
- impermeabilizzazioni;
- opere di asfaltatura;
- profili metallici e griglie;
- pavimentazioni esterne e materiali lapidei.

3. Nel caso in cui le opere coperte dalle garanzie biennale e decennale, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, entro il periodo di garanzia di due ovvero dieci anni manifestino vizi e/o difetti, l'Impresa Appaltatrice dovrà intervenire a sua cura e spesa per riparare o sostituire quanto necessario, ovvero il Committente, previa formale diffida, potrà far eseguire i necessari interventi da altra ditta di fiducia rivalendosi poi nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, anche mediante l'escussione delle polizze di cui all'articolo 9 del presente contratto.
4. I termini di garanzia e i lavori coperti da garanzia di cui al presente articolo sono da intendersi stabiliti ed accettati anche a deroga di quanto prescritto dagli artt. 1667 - 1668 - 1669 - del Codice Civile.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. La Stazione Appaltante oltre ai casi previsti dal comma 1 dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, potrà risolvere il contratto quando:
 - a) vi sia grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni e la Stazione Appaltante valuti negativamente le controdeduzioni alla contestazione degli addebiti o l'Appaltatore faccia decorrere il termine assegnato senza rispondere;
 - b) vi sia grave ritardo nell'esecuzione rispetto ai termini contrattuali per negligenza dell'Appaltatore e questo non esegua le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante nei modi e nei termini previsti;
 - c) l'Appaltatore ceda anche parzialmente il contratto;
 - d) l'Appaltatore affidi in subappalto in violazione della normativa vigente in materia.
2. La Stazione Appaltante procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsi documenti o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto nei confronti dell'Appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
 - c) sia intervenuto nei confronti dell'Appaltatore provvedimento definitivo di condanna per uno o più reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 sopravvenuto al rapporto contrattuale.

3. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. La Stazione Appaltante, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il D.L. curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
5. Il D.L. procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Appaltatore i lavori ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a) impiego di personale non autorizzato o di personale non dipendente dell'Appaltatore, anche nel caso di una sola inadempienza;
 - b) decorso del secondo termine previsto per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49;
 - c) accertata inadempienza grave e ripetuta almeno 2 volte alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria del personale;
 - d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
 - e) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'Appaltatore;
 - f) ricezione di almeno n. 5 richiami (indifferentemente che siano relativi ai tempi di esecuzione dei lavori, alla qualità degli stessi o a qualunque altro aspetto contrattuale) nell'arco temporale di mesi 12 (dodici);
 - g) ritardi nell'adempimento determinanti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale di ogni singolo Appalto Specifico ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
9. Relativamente all'ipotesi di cui alla lett. e) del comma precedente si precisa che, in presenza di

violazioni/contestazioni di considerevole importo e/o di dubbia valutazione, che comportino la necessità di interventi sostitutivi della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di attivare un sub procedimento in contraddittorio con l'Appaltatore al fine di ottenere chiarimenti. Al termine del procedimento suddetto, in assenza di adeguate giustificazioni o di valutazione di inidoneità dell'Appaltatore stesso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il rapporto contrattuale.

10. Ai sensi dell'art. 109 del Dlgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previa formale comunicazione da inviare a mezzo PEC con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, decorsi i quali prende in consegna i lavori, effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle prestazioni.

La Stazione Appaltante dovrà in questo caso provvedere al pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori o forniture eseguiti. Si applica l'art. 109 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

11. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra descritto, sono soltanto quelli già accettati dall'ufficio D.L., prima della comunicazione del preavviso.
12. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
13. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dall'ufficio D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ARTICOLO 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ACCORDO BONARIO

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente contratto verranno risolte, laddove possibile, in via bonaria tra le parti, come disciplinato dall'art. 205 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
2. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del contratto viene stabilita la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verona.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 – CODICE ETICO AGECE – PRIVACY – MOG 231 – PPCT

1. L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.AGEC.it menù "Amministrazione Trasparente".
2. Tanto premesso l'Appaltatore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
 - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
 - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.
3. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (RGPD) si informa che:
 - Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT – 37121 Verona, e-mail: infoagec@agec.it; tel. + 39 045 8051311;
 - i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel. + 39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpd.privacy@agec.it; PEC: infoagec@pec.agec.it;
 - i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;

- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dall'Area Gestione del Patrimonio e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGECE" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Gestione del Patrimonio di AGECE.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è esclusa la clausola arbitrale.

ARTICOLO 24 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Sono a totale carico dell'Appaltatore, come previsto al precedente art. 11 comma 1 lettera c) ed ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 n.145, tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri conseguenti alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, altri oneri (occupazione suolo pubblico, passi carrabili, ecc..) se dovuti ad Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori.
3. Tutti gli importi citati nel presente Contratto e nel Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle norme di gara ed al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., al D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 per gli articoli ancora vigenti ed al D.M. 19 aprile 2000 n.145 per gli articoli ancora vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale.

Per AGECE - Il _____ – _____

Per l'Impresa _____ - L'Amministratore Unico - _____